

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 65

**Interventi a sostegno dell'attività di pesca-turismo.**

BURA N. 34 DEL 31 AGOSTO 1999

Art. 1

(Campo di applicazione)

La Regione Abruzzo, al fine di favorire la diffusione e l'incremento dell'attività di pesca-turismo la sostiene nel pieno rispetto delle norme di cui al D.M. 19 giugno 1992, della legge 17.2.1982, n. 41 così come modificata dalla legge 10.2.1992, n. 165 e successive modifiche.

A tal fine la Regione concede contributi, nel limite massimo del 60% delle spese sostenute e documentate, a favore dei soggetti aventi i requisiti prescritti dalle norme richiamate nel primo comma del presente articolo.

Art. 2

(Programmi d'intervento)

La Regione finanzia annualmente programmi di intervento per le seguenti iniziative:

- a) adeguamento delle imbarcazioni da pesca da destinare all'attività di pesca-turismo;
- b) acquisto e installazione sulle imbarcazioni di attrezzature informatiche.

Art. 3

(Domande e piano di riparto)

Le istanze tendenti ad ottenere i contributi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere presentate alla Giunta regionale - Settore Pesca – Pescara – entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate di una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative che si intendono attuare nell'anno successivo, del relativo preventivo di spesa e di dettagliata documentazione tecnico-amministrativa inerente il programma e le iniziative.

La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute corredate della prescritta documentazione, previo parere della competente Commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, adotta il piano di riparto in cui vengono individuati i beneficiari e l'ammontare dei contributi in conto capitale a ciascuno spettanti. I contributi vengono concessi fino ad un massimo di £. 100.000.000 (centomilioni) per soggetto beneficiario e fino alla concorrenza dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio.

In sede di approvazione del piano di riparto di cui al comma precedente, la Giunta regionale somministra ai soggetti beneficiari un acconto del 50% del contributo assegnato. Il Dirigente competente provvede alla erogazione del saldo del contributo dietro presentazione della relazione analitica dimostrativa dell'iniziativa svolta, del rendiconto delle spese sostenute con allegati documenti giustificativi di spesa. Tutta la documentazione deve essere conforme alla L.R. 27.6.1986, n. 22.

#### Art. 4

##### (Riduzione e revoca contributi)

La Giunta regionale provvede, in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della relazione analitica dimostrativa dell'attività svolta e delle spese effettivamente sostenute corredate dei documenti giustificativi di spesa, alla revoca del contributo concesso nonché al recupero dell'eventuale acconto corrisposto.

Qualora la documentazione prodotta dal soggetto beneficiario e i documenti giustificativi di spesa dimostrino la parziale realizzazione dei programmi di attività proposti, la Giunta regionale provvede alla riduzione proporzionale della misura del contributo.

#### Art. 5

##### (Vincolo di destinazione)

Le unità di navi destinate all'esercizio delle attività di pesca-turismo che ottengono finanziamenti ai sensi della presente legge, sono vincolate alla specifica destinazione di pesca-turismo per un periodo non inferiore a mesi 2 di ogni anno e per la durata complessiva di anni 5.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione nei competenti uffici marittimi, gli oneri e le spese della transazione sono a carico del beneficiario del contributo.

#### Art. 6

##### (Disposizioni transitorie)

Per il 1999 le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Giunta regionale – Settore Pesca – Pescara – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale adotta entro i successivi 60 giorni il piano di riparto dei contributi secondo le modalità di cui al 2° comma dell'art. 3 della presente legge.

#### Art. 7

##### (Norme finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in Lire 300.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio medesimo:

Cap. 324000 "Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale"

- in diminuzione £. 300.000.000

Cap. 282445 di nuova istituzione e iscrizione (Sett. 28, Tit. II, Ctg. 4) denominato: "Interventi a sostegno dell'attività pesca-turismo L.R. n. .... del ....."

- in aumento £. 300.000.000

La partita n. 1 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

Art. 8

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.